

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNIFICATA DELLE FUNZIONI DELL'UFFICIO
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI TRA il COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA –
COMUNE DI MOJO ALCANTARA - COMUNE DI RANDAZZO.**

TRA

IL COMUNE di Castiglione di Sicilia [Codice fiscale _____],
con sede in Castiglione di Sicilia, via ----- nella persona del Responsabile dell'Area I, dott.
_____ domiciliato per la sua carica
presso la sede dell'ente, il quale agisce in nome e per conto del Comune stesso in ottemperanza a
quanto disposto con deliberazione della Giunta comunale n. _____ del _____,
e il COMUNE di Mojo Alcantara [Codice fiscale _____], con sede in Mojo Alcantara , via
_____ nella _____ persona _____ del
_____,
domiciliato/a per la sua carica presso la sede dell'ente, il/la quale agisce in nome e per conto del
Comune stesso in ottemperanza a quanto disposto con deliberazione della Giunta comunale n.
_____ del _____,
E il COMUNE DI Randazzo [_____], con sede in Randazzo,
via _____ , nella _____ persona _____ del
_____,
domiciliato/a per la sua carica presso la sede dell'ente, il/la quale agisce in nome e per conto del
Comune stesso in ottemperanza a quanto disposto con deliberazione della Giunta comunale n.
_____ del _____,

PREMESSO CHE

- l'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» disciplina "Forme e termini del procedimento disciplinare" e in particolare prevede, al comma 2, che ciascuna amministrazione «...individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e la responsabilità»;
- il comma 3 del predetto articolo prevede che «Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica»;
- il Comune di Castiglione di Sicilia e il Comune di Mojo Alcantara e il Comune di Randazzo applicano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro [CCNL] relativo al personale del comparto "Funzioni locali" — Triennio 2019-2021, sottoscritto il 16.11.2022;

— l'applicazione degli istituti legali e contrattuali, oltre che l'attuazione della specifica procedura relativa al procedimento disciplinare conseguente alle violazioni disciplinari, richiedono competenze specifiche di cui dispone normalmente un ente di più grandi dimensioni e maggiormente strutturato;

— l'articolo 15 della legge 8 agosto 1990 n. 241 s.m.i. consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

— la forma associativa della "convenzione - accordo", costituisce lo strumento più idoneo per disciplinare tale collaborazione, definendone durata, finalità, rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 — PREMESSA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 — OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Con la presente convenzione, i comuni aderenti assicurano in regime di collaborazione istituzionale, la costituzione e la gestione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari [in seguito, per brevità, "UPD"] composto da:

Segretario Generale del Comune di Randazzo, componente

Segretario Generale del Comune di Castiglione di Sicilia, componente

Segretario Generale del Comune di Mojo Alcantara, componente

che consentirà la gestione dei procedimenti disciplinari – anche pendenti - che la legge attribuisce alla competenza di tale organismo. Le funzioni di Presidente saranno assunte dal Segretario Comunale dell'ente che attiverà il procedimento disciplinare.

2. L'UPD può, inoltre, svolgere, su richiesta e in favore dei responsabili delle strutture del Comune nei casi in cui la legge attribuisce loro la competenza in materia disciplinare, funzioni di supporto, consulenza, approfondimento e armonizzazione in materia di procedimenti disciplinari, al fine di garantire uniformità di procedure e rispetto dei principi sottesi alla materia delle sanzioni disciplinari.

3. La presente convenzione definisce rapporti e ruoli degli enti aderenti nell'ambito delle attività e delle funzioni di cui ai punti 1 e 2.

ARTICOLO 3 — SERVIZI POSTI IN CAPO ALL'UPD

1. Per le finalità indicate all'articolo 2, L'UPD come costituito assicura, nei termini e con le modalità dettate dalla normativa vigente, oltre che da fonti regolamentari e contrattuali, le seguenti attività a favore e per conto dei comuni convenzionati:

a. predisposizione e adozione degli atti e, in via generale, svolgimento dell'attività giuridico-amministrativa legata all'istruttoria dei procedimenti disciplinari che la legge attribuisce alla competenza dell'UPD. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: in seguito al ricevimento della segnalazione del fatto ritenuto di rilevanza disciplinare, studio, approfondimento e inquadramento della fattispecie con la formulazione della contestazione scritta dell'addebito; acquisizione di informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento; convocazione e audizione dell'interessato/a; predisposizione, con proprio personale, della verbalizzazione delle riunioni dell'UPD; conclusione del procedimento con l'adozione dell'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione;

b. trasmissione, all'esito del procedimento disciplinare, dei dati e dei documenti necessari per assumere le conseguenti determinazioni relative agli effetti giuridici ed economici inerenti il rapporto di lavoro dell'incolpato;

c. conservazione degli atti della procedura presso ogni comune interessato;

d. supporto, consulenza, approfondimento, armonizzazione in materia di procedimenti disciplinari in favore dei/delle responsabili delle strutture del Comune di nei casi in cui la legge attribuisce loro la competenza in materia disciplinare.

2. Restano di esclusiva competenza dei Comuni aderenti sia la fase connessa al prodromico momento conoscitivo-propulsivo che è condizione per il concreto esercizio dell'azione disciplinare di esclusiva competenza dell'UPD, sia la fase che consegue alla conclusione del relativo procedimento. In particolare, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: – la raccolta e la successiva segnalazione, nei termini di legge, dei fatti di possibile valenza disciplinare all'UPD da parte del responsabile della struttura ove opera il/la dipendente autore/trice del fatto; – la trasmissione di tutti i dati e gli elementi conoscitivi all'UPD, nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a dare piena conoscenza del fatto e consentire al collegio di procedere a una valutazione approfondita della questione di possibile rilevanza disciplinare utile all'esercizio dell'azione disciplinare; – l'esecuzione della sanzione mediante l'adozione delle conseguenti determinazioni relative agli effetti giuridici ed economici della sanzione sul rapporto di lavoro dell'incolpato/a, oltre che ogni altro adempimento presupposto (quali eventuali acquisizioni documentali propedeutiche) o conseguente (comunicazioni e denunce di rito a istituti, enti e organismi).

ARTICOLO 4 — ONERI POSTI IN CAPO AI COMUNI ADERENTI

1. Per consentire il raggiungimento delle finalità indicate all'articolo 2, il Comune aderenti si impegnano a comunicare puntualmente ai competenti UPD gli elementi informativi, amministrativi, giuridici, contabili, fiscali e ogni altro dato e elemento conoscitivo necessario per effettuare le prestazioni di cui all'articolo 3.

2. L'UPD opererà presso la sede di ogni Comune aderente, a seconda della procedimento disciplinare di cui si controverte. Con l'Upd, in ogni comune aderente, opererà, a titolo di segretario verbalizzante e in ottica di collaborazione, il dipendente dell'Ufficio personale all'uopo designato.

ARTICOLO 5 — RAPPORTI FINANZIARI

1. Non sono previsti compensi per l'attività svolta, in virtù del principio di omnicomprensività della retribuzione.
2. È previsto il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni legislative vigenti. L'onere sarà sostenuto dall'Ente che riceve l'UPD per la definizione di procedimenti disciplinari dei propri dipendenti.

ARTICOLO 6 — DECORRENZA E DURATA

1. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2026, fermo restando la conclusione dei procedimenti disciplinari pendenti a tale data.
2. Il termine potrà essere prorogato anche prima della sua naturale scadenza, previa richiesta da effettuarsi a cura dell'ente convenzionato interessato. In tale ipotesi l'eventuale ulteriore atto convenzionale andrà a disciplinare esclusivamente le clausole diverse da quelle contenute nel presente atto.

ARTICOLO 7 — RECESSO

1. Ciascuna parte può recedere entro il 31 dicembre di ogni anno dando almeno 1 (uno) MESE di preavviso.

ARTICOLO 8 — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. La convenzione si intenderà risolta di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. con semplice comunicazione scritta inviata dall'ente che intenderà avvalersi di tale facoltà, per violazione, anche parziale, degli obblighi rispettivamente previsti in capo alle parti di cui agli articoli 3, 4 e 5.

ARTICOLO 9 — CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia concernente la presente convenzione o comunque connessa alla stessa, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta al giudice competente.

ARTICOLO 10 — SPESE.

Tutte le spese che si riferiscono alla presente convenzione, inerenti e conseguenti, sono a carico dei comuni aderenti.

ARTICOLO 11 — DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda alle norme del Codice Civile in quanto applicabili, al TUEL e alla normativa di settore.

2. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, della tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 s.m.i. 3. Il presente atto è esente da bollo, ai sensi dell'art. 16 della tabella di cui all'Allegato B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI Castiglione di Sicilia

PER IL COMUNE DI Mojo Alcantara

PER IL COMUNE DI Randazzo